

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

7° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente BRAMBILLA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(379) **RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale**

(259) **GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 4 e passim

BARATTA, ministro dell'ambiente. 2, 4, 6 e passim

CARCARINO (Rif. Com. Progr.) ..... 4

DONISE (Progr. Feder.) ..... 4, 6, 7

GIOVANELLI (Progr. Feder.) ..... 4

MANIS (Forza Italia) ..... 4, 7, 9

NAPOLI (CCD), relatore alla Commissione .. 3, 4,

5 e passim

RONCHI (Progr. Verdi-La Rete) .. 4, 5, 7 e passim

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(379) RONCHI ed altri: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale***

**(259) GIOVANELLI ed altri: *Disciplina della valutazione di impatto ambientale***  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 379 e 259.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione è passata all'esame degli articoli del testo accolto dalla Commissione stessa in sede referente e degli emendamenti ad esso proposti.

Ho già dato lettura dell'articolo 2, con l'allegato A ad esso riferito, e dei relativi emendamenti, che sono già stati illustrati.

**BARATTA, ministro dell'ambiente.** Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1, perchè stabilire in via di principio che la valutazione di impatto ambientale è effettuata al fine di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico (anche se è ovvio che di tali elementi si dovrà tener conto nel corso della procedura) genera seri problemi in ordine alla competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.2.

Viceversa, il parere è contrario sull'emendamento 2.8, relativo al comma 3, punto 10, dell'allegato A. In proposito il Governo ha predisposto un emendamento che aggiorna la disciplina sulla base della normativa vigente.

Quanto all'emendamento 2.9, il parere è contrario in quanto esso è in contrasto con la normativa in materia.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.24.

Circa l'emendamento 2.11, lo stesso relatore ha manifestato dubbi in proposito. A mio avviso esso è superfluo, in quanto queste previsioni sono già contenute nell'atto di coordinamento. Esprimo pertanto parere contrario.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.13 e 2.14.

Quanto all'emendamento 2.15, il Governo esprime parere favorevole, a condizione che il termine ivi previsto sia elevato a centoventi giorni.

In merito all'emendamento 2.16, invito il relatore a ritirarlo in quanto superfluo.

Il Governo esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.18, non perchè esso non tratti materia importante, ma perchè quest'ultima è disciplinata già nell'atto di indirizzo e di coordinamento e vi è l'impegno ad inserire tale normativa, là dove non fosse prevista.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.19.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 2.17, il parere del Governo è articolato. L'obiezione di fondo, che è di natura costituzionale, riguarda la prima parte, e si basa sulla considerazione che la legge urbanistica rientra nella competenza delle regioni. Il parere è altresì contrario per le ulteriori parti dell'emendamento, ad eccezione del capoverso 8-ter.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, mantengo gli emendamenti 2.17 e 2.18 per la seguente motivazione. Dal momento che esistono impianti particolari per i quali è già vigente una specifica normativa (mi riferisco in particolare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988), vorrei precisare che noi continuiamo a ritenere che questa è una valutazione per progetti su piano.

Vi è il rischio, relativamente a progetti di interesse pubblico, già disciplinati peraltro da apposita normativa, della creazione di un doppio binario. Non escluderli dalla valutazione di impatto ambientale significherebbe sottoporli ad un altro *iter* burocratico. D'altra parte, signor Ministro, lei stesso esprime parere favorevole sul capoverso 8-ter dell'emendamento 2.17, che si riferisce a centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL. Quelli indicati negli emendamenti in questione sono impianti tutti di interesse pubblico, che hanno già una loro regolamentazione per quanto attiene alla sicurezza e ad ulteriori specifici aspetti.

Ritiro l'emendamento 2.16 e riformulerò l'emendamento 2.15 nel senso richiesto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Ronchi e Falqui.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Ronchi e Falqui.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 2.8 e 2.9. Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Ho delle perplessità su quest'emendamento. Comunque, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Il Governo concorda con il relatore sull'opportunità di non inserire troppi aggettivi, e ritiene che un chiarimento potrebbe avvenire attraverso successivi atti di indirizzo.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. L'atto di indirizzo e di coordinamento fissa i criteri e le soglie limite superate le quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale.

Dal momento che si tratta di un atto di indirizzo, deve essere comunque individuata in seguito una procedura.

GIOVANELLI. A mio avviso, si ampliano le deleghe all'atto di indirizzo che oltre a definire le soglie, definisce anche le tipologie. La *ratio* dell'emendamento è di mantenere determinati progetti sottovia, in attesa che vengano specificati.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe semplificare l'emendamento in questa riformulazione: «individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti realizzati da imprese agricole artigiane».

CARCARINO. La dizione proposta serve a specificare i progetti che rientrano in questo discorso.

DONISE. I progetti possono avere una loro autonomia regionale; gli atti di indirizzo però devono considerarli nella valutazione di impatto ambientale.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Il Governo ritiene che tutto questo sia già previsto nell'atto di indirizzo e di coordinamento. C'è comunque un problema di ridondanza e quindi, dal momento che non si tratta di un'osservazione preclusiva, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Grippaldi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

RONCHI. Signor Presidente, vorrei far notare che eliminando la parola «valutazione» viene meno anche il riferimento alla valutazione dell'impatto ambientale prevista nei progetti regionali. Una semplifica-

zione, anche se con criteri diversi, è prevista nella procedura regionale mentre se si elimina la parola «valutazione» rimane uno studio semplificato dell'impatto ambientale e non la relativa valutazione. Ritengo che la semplificazione debba avvenire nella definizione regionale della procedura. Il voto è pertanto contrario.

DONISE. Anch'io sono contrario all'emendamento del relatore, perchè togliendo la parola «valutazione» viene a mancare una valutazione dell'impatto ambientale. Ritengo che le specifiche regionali debbano mantenerla.

MANIS. Vorrei che il relatore precisasse la portata dell'emendamento.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Lo studio di impatto ambientale prevede un iter piuttosto complesso. Dal momento che si tratta di progetti al di sotto delle soglie fissate dall'atto di indirizzo e di coordinamento, avevo pensato di proporre uno studio semplificato, senza la necessità di seguire tutto l'iter.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal relatore.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15, nel nuovo testo.

RONCHI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione in merito a tale emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.15, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale».

2.15 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 2.15 nel nuovo testo, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

RONCHI. Signor Presidente, capisco l'esigenza posta dal Ministro dell'ambiente relativamente al caso in cui si registri il contrasto su un'opera di competenza di un altro Ministero tuttavia, come dimostra l'esperienza (delle oltre 130 istruttorie di via nessuna, in sette anni, è approdata alla deliberazione del Consiglio dei ministri), sottoponendo i casi di contrasto al Consiglio dei ministri rischiamo di trascinare la questione per molto tempo.

Del resto, il titolare della valutazione di impatto ambientale è il Ministro dell'ambiente. Se il Ministro, prima dell'emanazione del suo atto amministrativo, ritiene - come può accadere - di dover consultare altri Ministri o il Consiglio dei ministri nessuno glielo vieta, anzi. L'importante però è che l'atto finale di valutazione dell'impatto ambientale sia nella titolarità del Ministro dell'ambiente e non del Consiglio dei ministri.

Per tale motivo voterò contro l'emendamento 2.22.

DONISE. Signor Presidente, anch'io capisco il ragionamento che sta alla base dell'emendamento e tuttavia in proposito nutro delle perplessità. Il Ministro dell'ambiente assume una decisione politica e amministrativa, cioè quella della valutazione dell'impatto ambientale. Ma poichè l'emendamento recita: «Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri», sembra che ci sia un rapporto privato diretto e personale fra i due Ministri prima della decisione. Un chiarimento sul punto sarebbe utile.

In secondo luogo, il profilo della responsabilità politica in rapporto agli atti di governo credo debba essere regolato in maniera trasparente. Stiamo discutendo di un provvedimento sulla valutazione di impatto ambientale e il Ministro dell'ambiente deve avere e deve assumersi la responsabilità della relativa decisione. Il fatto che ci siano altri passaggi e meccanismi non può escludere la responsabilità politica del Ministro dell'ambiente quanto alla decisione da assumere.

In terzo luogo, condivido la dichiarazione di voto poc'anzi espressa dal collega Ronchi. Il meccanismo della rimessione al Consiglio dei ministri non produce risultati positivi. Come dimostrano le esperienze più significative che abbiamo avuto in proposito (mi riferisco in particolare alla centrale di Montalto di Castro), non si è giunti ad alcuna determinazione. In sostanza, anche dal punto di vista dell'esperienza pratica, emerge l'opportunità di semplificare le rispettive responsabilità dei vari organi competenti e di determinare i meccanismi della decisione con assoluta chiarezza.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Comprendo le osservazioni svolte dai senatori Ronchi e Donise, tenuto conto che l'emendamento, con l'espressione «non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente» può indurre a qualche imprecisione, essendo il Ministro poi a dover adottare dei provvedimenti, tenuto conto altresì che in ogni caso l'informativa al Ministro competente si svolge nell'ambito dei rapporti correnti tra colleghi di Governo e che l'articolo 5, comma 2, lettere

g) e h) della legge n. 400 del 1988 regola la possibilità da parte del Presidente del Consiglio di avocare al Consiglio la decisione, laddove intenda adottare provvedimenti diversi da quelli deliberati dal Ministro competente, il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se me lo consente vorrei ribadire le motivazioni per le quali ho presentato tale emendamento.

Ritengo opportuno che la legge preveda l'esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, anche di livello regionale, di alcune categorie di opere pubbliche o di interesse generale che non presentano una rilevante incidenza sull'ambiente.

Si tratta, per quanto riguarda lo specifico settore elettrico, di impianti aventi ben note caratteristiche tecniche, che formano la rete di distribuzione e la cui localizzazione è vincolata da esigenze del servizio o dalla presenza di forme di energia rinnovabile (risorse eoliche, idriche o geotermiche).

MANIS. Esprimo il mio voto contrario all'emendamento 2.18. Poiché questi impianti, per le loro peculiarità tecnologiche, possono avere delle ricadute rilevanti a livello di impatto ambientale, ritengo che debbano essere sottoposti alle procedure indicate nella valutazione dell'impatto ambientale.

DONISE. A proposito di questo emendamento, cui sono contrario, voglio richiamare il comma 4 dell'articolo 2, in cui con molta chiarezza si fa riferimento all'atto di indirizzo.

Nel disegno di legge predisponiamo i criteri in base ai quali i singoli progetti ricadono o non ricadono in questa valutazione. Qualsiasi eccezione renderebbe inutile stabilire che nell'atto di indirizzo verranno fissati i criteri e le soglie limite. Si aprirebbe un contenzioso senza fine.

In secondo luogo si rischia di definire una procedura troppo rigida: invece, l'atto di indirizzo consente di stabilire una procedura più elastica e più rispondente ai criteri della legge stessa.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Confermo le osservazioni fatte in precedenza. Per quanto riguarda il primo paragrafo fino alle parole «entro i quali», si tratta di una materia che ingenera conflitti di tipo costituzionale. Il riferimento alla legislazione urbanistica potrebbe interferire con le competenze degli enti locali.

Per quanto riguarda la parte successiva fino alle parole «edilizia comunale», si tratta di una semplificazione dei procedimenti amministrativi che è già considerata da altri provvedimenti legislativi organici. Rispetto al capoverso 8-ter non ci sono osservazioni.

RONCHI. Signor Presidente, riguardo al primo capoverso mi trovo in parte d'accordo con quanto detto dal Ministro. È improprio fare un riferimento alla legislazione urbanistica nella valutazione dell'impatto ambientale perché si potrebbe determinare un'interazione tra normative diverse. Relativamente al secondo punto mi sembra che non si regoli essenzialmente la procedura di impatto ambientale bensì materia estranea. Sono contrario ad una normativa che non fa riferimento ad una valutazione di impatto ambientale.

Signor Presidente, stiamo riscrivendo la procedura relativa alla valutazione dell'impatto ambientale; con il capoverso 8-ter si propone di continuare ad applicare la procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1988 solo alle centrali termoelettriche e turbo-gas dell'Enel.

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Esiste una concessione in atto a favore dell'Enel.

RONCHI. L'Enel non è l'unica concessionaria. È necessario fare una distinzione rispetto al tipo di opera in quanto non vi è una distinzione tra impresa pubblica e impresa privata. Credo che sia necessario stabilire un'unica procedura di valutazione che sostituisca quella precedente per non creare confusione normativa al riguardo. Pertanto, sono contrario anche all'ultimo capoverso, così come a tutto l'emendamento.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, mantengo l'emendamento 2.17 limitatamente al capoverso 8-ter e trasformo la restante parte nel seguente ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
in sede di discussione dei disegni di legge nn. 379 e 259,  
impegna il Governo:

ad emanare norme regolamentari che, nel rispetto dei principi della legislazione vigente, integrino la disciplina di cui ai disegni di legge in discussione con quella urbanistica e con quelle contenenti norme per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle opere, semplificando e coordinando le varie procedure e prevedendo termini perentori di novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza trascorsi i quali essi si intendono adottati in senso favorevole. Per le opere pubbliche o di interesse generale le suddette norme regolamentari debbono prevedere, in particolare, che:

a) in caso di pareri mancanti, negativi o discordanti, anche riguardanti aspetti non attinenti all'ambiente, la decisione viene rimessa



ad una apposita conferenza di servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il provvedimento autorizzativo finale assume valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, ha effetto di variante del piano regolatore (comunale, portuale o industriale) e sostituisce la concessione edilizia comunale».

0/379-259/1/13ª

IL RELATORE

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.17 nel nuovo testo.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per i progetti da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale relativi alle centrali termoelettriche e turbogas dell'Enel si continuano ad applicare le norme di cui all'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988».

2.17 (Nuovo testo)

IL RELATORE

BARATTA, *ministro dell'ambiente*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.17 del relatore, nella nuova formulazione, mi rimetto alla Commissione.

RONCHI. Signor Presidente, capisco l'intenzione del relatore di coordinare le norme relative alla valutazione di impatto ambientale con le altre, così come quella di puntare ad una semplificazione delle procedure; quindi condivido la prima parte dell'ordine del giorno.

La seconda parte, viceversa, mi sembra sia eccessivamente dettagliata. In particolare, non mi sembra opportuno indicare il termine di novanta giorni; allo stesso modo, non credo si possa fare riferimento al silenzio-assenso come principio generale e non mirato a singoli provvedimenti.

MANIS. In effetti gli aspetti regolamentativi esulano dalle nostre competenze. Dovremmo quindi limitarci all'enunciazione di principi politici.

NAPOLI, *relatore alla Commissione*. Accogliendo le osservazioni del senatore Ronchi, ritiro anche l'emendamento 2.17 (nuovo testo) e riformulo l'ordine del giorno nel seguente testo:

«La 13ª Commissione permanente,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 379 e 259,

impegna il Governo:

ad emanare norme regolamentari che, nel rispetto della legislazione vigente, integrino la disciplina di cui ai disegni di legge in discussione con quella urbanistica e con quelle contenenti norme per autorizzare la costruzione e l'esercizio delle opere, semplificando e coordinando le varie procedure e prevedendo, ovunque possibile, provvedimenti autorizzativi unificati, conferenze di servizi e termini perentori».

0/379-259/1/13ª (Nuovo testo)

IL RELATORE

**BARATTA**, *ministro dell'ambiente*. Accolgo l'ordine del giorno nel testo riformulato dal relatore.

**NAPOLI**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà accolto anche l'allegato A con le modifiche apportate.

**È approvato.**

Propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 16,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE